

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre le spese legali e peritali sostenute in conseguenza di un fatto correlato allo svolgimento dell'attività professionale assicurata di Medici, specializzandi e specialisti iscritti alla SIR – Società Italiana di Reumatologia.



### Cosa è assicurato?

- ✓ La Garanzia tutela i diritti dell'Assicurato/Aderente quando è sottoposto a:
  - procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
  - procedimento penale per delitto doloso o per contravvenzione di natura dolosa, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

#### Estensione garanzia - ambito civile

- ✓ La Garanzia opera quando l'Assicurato:
  - subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
  - deve difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato.

#### Estensione garanzia - ambito amministrativo

- ✓ La Garanzia opera quando l'Assicurato:
  - deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.



### Che cosa non è assicurato?

#### La garanzia è esclusa:

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- × contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- × rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione, fusione o partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- × rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
- × vertenze di lavoro;
- × materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto in polizza;
- × controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- × vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni richiamate in polizza;
- × controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili;
- × sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- × danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- × diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- × beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- × controversie relative a richieste di risarcimento di Danni avanzate da terzi:
  - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile,
  - nel caso di dolo dell'Assicurato,
  - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile,
  - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.
- × imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile. Sono sempre esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

#### Generali Italia non si farà carico di:

- × spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- × spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- × spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- × spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- × spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

- × onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari;
- × spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- × costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- × pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- × oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



### Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo che vengono riepilogati nel DIP aggiuntivo e nel Certificato di Adesione.

Specifici limiti di indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



### Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i sinistri che si siano verificati e le cui vertenze siano processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di opposizione a sanzioni amministrative.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrive l'adesione al contratto, l'Assicurato/Aderente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia all'Intermediario nei termini contrattuali.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto a Generali Italia e/o all'intermediario.



### Quando e come devo pagare?

Ciascun Assicurato/Aderente è tenuto a corrispondere il premio dovuto entro la data di decorrenza definita nel Modulo di Adesione e il pagamento del premio all'Intermediario, tramite bonifico o carta di credito.

Il premio è comprensivo di imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Convenzione ha effetto dal 28/02/2023 e scade il 31/12/2024.

La copertura per singolo Assicurato/Aderente ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Certificato di Adesione se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura per il singolo Assicurato/Aderente finisce in ogni caso alla data di scadenza indicata nel Certificato di Adesione, senza necessità di disdetta.



### Come posso disdire la polizza?

La Convenzione cessa al 31/12/2024 senza obbligo di disdetta.